Il codice di prevenzione incendi D.M. 3/08/2015 D.M.18/10/2019 (RTO) e le (RTV)

Ufficio tecnico Pro Fire

INTRODUZIONE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 Ottobre 2019, il **decreto del 18 Ottobre 2019** recante ***"Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".***

Il *decreto* è volto a semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi indicate nell'allegato 1 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.

L'obiettivo è quello di inquadrare in un unico testo le disposizioni di Prevenzione Incendi applicabili a tutte le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, fornendo strumenti di progettazione semplici, versatili ed accettati a livello internazionale, in grado di individuare le soluzioni tecniche necessarie.
La caratteristica che contraddistingue il decreto riguarda l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico gli standard internazionali.

INTRODUZIONE

L'obiettivo principale del decreto è la **semplificazione nella progettazione antincendio** nell'ottica di raggiungere il medesimo risultato prediligendo soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili e di più facile manutenzione.

La **natura modulare** che lo contraddistingue guida il progettista alla composizione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività, mentre la flessibilità permette di scegliere fra molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali.

In aggiunta, il progettista **può ricorrere a soluzioni alternative**, dimostrandone la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza.

INTRODUZIONE

Il decreto o si compone di circa 200 pagine con schematizzazioni di facile lettura. in esso vengono distinte “regole tecniche generali “, cosiddette **regole tecniche orizzontali**, costituite da l'insieme dei capitoli compresi nelle sezioni generalità e strategie antincendio e valide per qualsiasi tipo di attività, e “**regole tecniche verticali**” in apposita sezione ed applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari e integrative a quelle generali previste nella strategia antincendio.

Regola tecnica orizzontale

Il decreto 18 Ottobre 2019 rappresenta una regola tecnica orizzontale, ossia una regola tecnica che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali valevoli per più attività.

Molte attività, infatti, non sono dotate di regola tecnica verticale e rientrano nel gruppo delle attività non normate, per le quali vanno seguiti in linea di principio i criteri generali di prevenzioni incendi, anche se negli anni sono state fornite alcune linee guida.

INTRODUZIONE

Il nuovo decreto fornisce per tali attività viene un vero e proprio iter di progetto:

- Analisi del rischio, necessario per costruire un “vestito su misura” alla pratica da esaminare.

- Strategie, legate alle singole problematiche (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, ecc) necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di sicurezza fissato, nonché legate alla modalità di raggiungimento dell’obiettivo stesso.

- Soluzioni conformi che di fatto si riconducono alla vecchia modalita’ prescrittiva dando tuttavia la possibilita’ di scegliere altre soluzioni all’interno di un paniere pre-impostato, ovvero poter sostituire il meccanismo della deroga per talune mancanze alle soluzioni conformi attraverso le soluzioni alternative.

INTRODUZIONE

Regola Tecnica Orizzontale (RTO): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività.

Regola Tecnica Verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a specifiche attività o ad ambiti di esse. Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni normative applicabili a una specifica attività. Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili. L'applicazione delle RTV presuppone l'applicazione dell'intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante. Servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice.

La Regola Tecnica Orizzontale (RTO) individua i criteri e metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Decreto coordina la RTO e le RTV, quest'ultime saranno integrate nel tempo.

Il T.U.P.I. ha una valenza per le attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV) per le quali si rimanda ai D.M. specifici. Esso è applicabile comunque alle:

- Nuove Attività;
- Attività esistenti.

IL DOPPIO BINARIO … (FONTE BIBLUS.ACCA.IT)

Al fine di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, sono state approvate delle **modifiche al Codice prevenzione incendi** con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95/2019 del **decreto del 12 aprile 2019,** con oggetto:

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

In merito, il 15 ottobre 2019, **i Vigili del Fuoco hanno diramato una circolare esplicativa** che analizza l'art.2 e 3 del dm 12 aprile 2019.

Eliminazione del doppio binario

Si tratta del decreto che apporta modifiche al dm 3 agosto 2015 **e sancisce, in parte,** l'**eliminazione del cosiddetto "*doppio binario*" per la progettazione antincendio delle ex attività non normate**, ossia soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, come evidenziato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nelle recenti circolari:

- circolare CNI n. 378 del 3 maggio/2019
- circolare CNI n. 361 del 13 marzo/2019

IL DOPPIO BINARIO … (FONTE BIBLUS.ACCA.IT)

Tale norma è entrata **in vigore il 20 ottobre 2019,** 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, ponendo **fine al periodo transitorio** (durato circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Le modifiche introdotte al Codice prevenzione incendi

Le modifiche riguardano **41 attività,** comprese nell'Allegato 1 del dpr n. 151/2011; per tali attività (ex non normate), la **Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventa così l'unico riferimento progettuale**.

Attività soggette al nuovo codice

L'obbligo riguarda **sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche**, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire un utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al dpr n. 151/2011.

IL DOPPIO BINARIO … (FONTE BIBLUS.ACCA.IT)

Attività escluse

Invece saranno per ora **escluse,** così come riportato all'art. 3 del decreto, da tale obbligo le RTV attuali:

- 66 – strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
- 67 – asili nido;
- 69 – attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
- 71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
- 75 – depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;

per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

IL DOPPIO BINARIO … (FONTE BIBLUS.ACCA.IT)

Le novità del decreto

Con il decreto pubblicato vengono introdotti due elementi:

1- l'ampliamento del campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'Allegato I al dpr n. 151/2011). Si sottolineano in particolare:

- l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice;
- l'introduzione dell'attività 72, legata all'RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
- l'introduzione dell'attività 73.

IL DOPPIO BINARIO … (FONTE BIBLUS.ACCA.IT)

2 – l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "*criteri tecnici di prevenzione incendi*". Il decreto di modifica interviene sulla modalità dì applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

1. il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "*di nuova realizzazione*";
2. il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare;
3. per gli interventi di modifica non rientranti nel caso 2), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività;
4. il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I);
5. per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale ed il Codice.

IL DOPPIO BINARIO … (FONTE BIBLUS.ACCA.IT)

Tabella CNI

Nella circolare 378/2019 del CNI (che integra la circolare n. 361 di marzo) è presente, inoltre, l'utile tabella di sintesi delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione.

<table>
<tr><th colspan="2">Tipologia di attività</th><th>Progettazione di nuove attività</th><th>Progettazione di modifiche / ampliamenti di attività esistenti</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Attività soggette (DPR 151/2011)</td><td>Senza RTV</td><td>Obbligatorio il Codice</td><td>Il progettista sceglie tra:
applicazione del Codice alla sola modifica e/o ampliamento
applicazione del Codice all'intera attività
se il Codice non è compatibile con l'esistente, applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi (metodo tradizionale)</td></tr>
<tr><td>Con RTV</td><td>Il progettista sceglie tra:
• Codice
• regole tecniche prescrittive tradizionali</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Attività sotto soglia di assoggettabilità o non elencate in allegato 1 del DPR 151/2011</td><td colspan="2">Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali</td></tr>
</table>

IL DOPPIO BINARIO … (FONTE BIBLUS.ACCA.IT)

La circolare del 15 ottobre dei Vigili del Fuoco

La **circolare dei Vigili del Fuoco del 15 ottobre 2019** evidenzia i principali elementi di novità introdotti dal decreto del 12 aprile 2019:

art. 2 del dm 12 aprile 2019

Con tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l'elenco delle attività ricomprese in allegato I del dPR 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, **le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73** che, invece, erano escluse dall'originario campo di applicazione del dm 3 agosto 2015.

Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l'unico strumento di progettazione ammesso.

Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l'entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l'applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell'attività non oggetto di intervento.

IL DOPPIO BINARIO … (FONTE BIBLUS.ACCA.IT)

art. 3 del dm 12 aprile 2019

Tale articolo ha introdotto nel dm 3 agosto 2015 l'articolo 2-*bis* che definisce le modalità applicative alternative.

Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all'art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell'allegato I al dpr 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un'attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l'applicazione del dm 9 aprile 1994 e s.m.i. o del dm 9 agosto 2016).

Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.

Struttura del decreto

Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.

L'allegato specifica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l'introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
L'allegato è strutturato in quattro sezioni:

Sezione G - Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
La Sezione G è la parte più generale del codice ove sono forniti i vari termini e definizioni ai fini di una uniforme applicazione, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi nonché sono definiti i profili di rischio delle attività e i metodi per la determinazione.

Struttura del decreto

Sezione S - contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabile a tutte le attività, al fine di ridurre il rischio di incendio. Fanno parte di questa sezione le misure in termini di:

- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco
- compartimentazione
- esodo
- gestione della sicurezza
- controllo dell'incendio
- rivelazione ed allarme
- controllo di fumi e calore
- operatività antincendio
- sicurezza degli impianti tecnologici

Nella Sezione S sono indicati per ognuna delle 10 misure antincendio i criteri per l'attribuzione dei livelli di prestazione (I, II, III, IV, …) e la scelta delle soluzioni progettuali. Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni conformi e eventuali soluzioni alternative.

Struttura del decreto

Sezione V - Regole Tecniche Verticali (RTV), contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse; in particolare:

- V1 - aree a rischio specifico
- V2 - aree a rischio per atmosfere esplosive
- V3 - vani degli ascensori,

le cui misure tecniche previste **sono complementari o integrative** a quelle generali previste nella sezione "Strategia antincendio".

RTV inserite successivamente

Dopo la prima versione del Codice sono state introdotte altre RTV, come di seguito elencate.

- V4 - "RTV Uffici" (introdotta con D.M. 8/6/2016)
- V5 - "RTV Alberghi" (introdotta con D.M. 9/8/2016)
- V6 - "RTV Autorimesse" (introdotta con D.M. 21/2/2017) – modif. con DM 15/05/2020
- V7 - "RTV Scuole" (introdotta con D.M. 7/8/2017)
- V8 - "RTV Attivita' Commerciali" (introdotta con D.M. 23/11/2018)
- V9 - "RTV Asili Nido" (introdotta con D.M. 06/04/2020)
- V10 - "RTV Edifici Storici" (introdotta con D.M. 10/07/2020)
- V11 - "RTV Strutture Sanitarie" (introdotta con D.M. 29/03/2021)

Struttura del decreto

Sezione M - Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche.
La Sezione M tratta dell'Ingegneria della sicurezza antincendio, definita dalla ISO/TR 13387: Applicazione di principi ingegneristici, regole e giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, protezione beni e ambiente, alla quantificazione dei rischi d'incendio e relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio.
Con la FSE (Fire Safety Engineering) è possibile effettuare una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio.

L'insieme delle prime due sezioni costituisce la regola tecnica orizzontale (RTO) in ambito di Prevenzione Incendi; l'abbinamento della regola tecnica orizzontale a ciascuna regola tecnica verticale (RTV) consente di progettare la sicurezza antincendio di ciascuna attività normata.